SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 settembre 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2017, n. **138**.

Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ove si dispone che lo stesso si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso;

Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-*ter* riguardante il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-*ter* riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo 6 concernente il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma e immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 58 del 2014 prevede che, in sede di prima applicazione, il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una
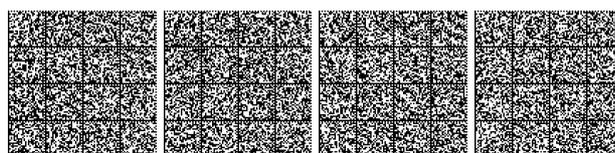
quota dei posti ai soggetti «già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»

Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92, della legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti già vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, nonché i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari di un corso intensivo di formazione e successiva prova finale volta all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;

Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si è svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo;

Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 58 del 2014 e che l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-*ter*, qualificano il corso-concorso quale nazionale;

Ritenuto che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale comporta la necessità che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali;

Considerata l'interpretazione della clausola 4 della citata direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;

Ritenuto pertanto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 217, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;

Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento non rientra tra quelle per le quali è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999;

Ritenuto comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 13 luglio 2016;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate;

Considerata non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 4, comma 7, relativamente all'aumento della percentuale del numero di candidati ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati, in quanto vincolata dal limite posto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerata altresì non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 8, comma 2, riferita all'aumento della percentuale del numero dei candidati ammissibili alla prova scritta sulla base delle risultanze delle prove preselettive, in ragione dell'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale;

Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3, tesa a riconoscere, nell'ambito della prova orale di cui all'articolo 11, comma 1, un maggior punteggio massimo attribuibile dalla Commissione nell'accertamento della conoscenza dell'informatica, incrementando il punteggio massimo riconoscibile da 4 a 6 punti;

Ritenuto di confermare tra le cause ostative all'incarico di Presidente e componente della Commissione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *a)*, l'aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale unitario, attesa la disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Ritenuto di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente;
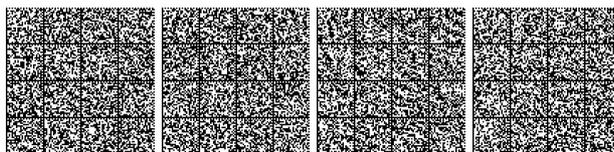
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;

Considerate le osservazioni formulate dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di poter accogliere le proposte indicate nella su richiamata nota, relative agli articoli 6, 17 e 18;

Ritenuto che la deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi per titoli ed esami in relazione all'articolo 12, possa ritenersi superata sulla base del parere n. 3183/2015 reso dal Consiglio di Stato su analoga disposizione, in quanto nella valutazione dei titoli culturali nonché di quelli di servizio e professionali, non è riservato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità, come si evince dalla Tabella di valutazione dei titoli, nella cui nuova formulazione è stata eliminata la valutazione di libri ed articoli, unica caratterizzata da profili di discrezionalità;

Ritenuta di conseguenza superata anche l'osservazione formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in merito all'articolo 5 in quanto i titoli utili da presentare, i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire sono analiticamente enunciati nella Tabella di valutazione dei titoli;

Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968 del 14 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di poter accogliere le osservazioni indicate nella su richiamata nota relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24;

Ritenuto altresì di accogliere le osservazioni relative all'articolo 8, specificando al comma 7 che anche la valutazione della prova preselettiva avviene mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e inserendo all'articolo 13 l'ulteriore comma 4;

Ritenuto invece, in relazione all'articolo 4, comma 2, di non dover richiamare l'articolo 19, commi 5 e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in conformità all'osservazione del Consiglio di Stato di cui al punto 4.4 del parere n. 1684 reso nell'adunanza del 22giugno 2017, trattandosi di disposizioni riferite a bienni scolastici ormai decorsi ma delle quali verrà garantita comunque l'applicazione, ai fini dell'individuazione dei posti da mettere a bando, sino a che non sarà adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 19, comma 5-*ter*, del medesimo decreto-legge;

Ritenuto altresì di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri;

Acquisito il nuovo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017;

Ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 8, comma 6, per ragioni organizzative, in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l'espletamento della prova medesima;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilità di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera, in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, ritenendo il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell'informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento;

Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida nazionali con l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 8;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 17, comma 5, con riferimento all'esclusione della possibilità che il tirocinio possa essere effettuato in scuole affidate in reggenza al dirigente scolastico *tutor*, in quanto l'attività di reggenza del Dirigente scolastico assicura il necessario affiancamento e osservazione delle attività svolte dal tirocinante;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 17, comma 9 con riferimento alla richiesta di limitare la selezione da parte delle Università, individuate per la realizzazione del corso di formazione, di dirigenti scolastici e dell'amministrazione scolastica per l'espletamento della formazione di tipo pratico o laboratoriale, apparendo ciò possibilmente lesivo dell'autonomia didattico-organizzativa delle Università medesime, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica della tabella di valutazione dei titoli, formulate con il secondo parere, in quanto si ritiene opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di dottore di ricerca e le attività di ricerca svolte;

Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1684/2017 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8626 del 1° agosto 2017;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Parte I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

d) «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento.

e) «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

f) «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

g) «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

h) «CEF», il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo;

i) «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

l) «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

m) «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

n) «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;

o) «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;

p) «Semiesonero», esenzione al cinquanta percento dai normali obblighi di servizio, ferma restando la validità a tutti gli effetti della quota di servizio non prestato come servizio di istituto nella scuola.

Art. 3.
Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi:

a) eventuale prova pre-selettiva;

b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

Art. 4.
Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione

1. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.

3. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.

4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.

5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in più. L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore.

Parte II
CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

Art. 5.
Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale

1. Il Bando specifica:

a) i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6;

b) i termini, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 7;

c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonché dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

d) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12;
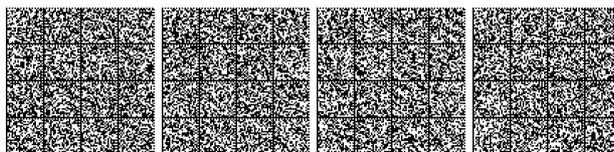
e) le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 17;

f) le modalità di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*septies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

g) le modalità di informazione e di comunicazione ai candidati;

h) i documenti richiesti per l'assunzione.

Art. 6.

Requisiti di ammissione

1. Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Art. 7.

Istanza di partecipazione al concorso

1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.

2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza è comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma 2.

Art. 8.

Prova preselettiva

1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale.

2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

3. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.

4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2.

5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati.

6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova.

7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 è restituito al termine della stessa.

8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito internet del Ministero.

Art. 9.

Prove di esame

1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.

Art. 10.

Prova scritta

1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
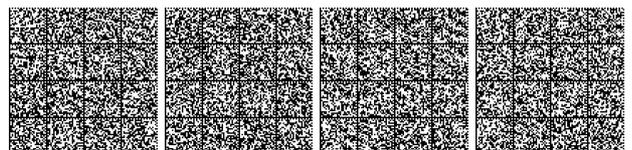
f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere *d)* o *i)*, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo.

Art. 11.

Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.

2. La prova orale verifica altresì la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.

3. La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.

Art. 12.

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti.

2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

3. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

4. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

5. I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 13.

Predisposizione delle prove

1. Con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione:

a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;

b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta;

c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.

2. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 è nominato per ogni tornata concorsuale ed è composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua.

3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.

4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

Art. 14.

Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parità

di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.

2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 15.

Commissione del concorso

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale è nominata con decreto del direttore generale.

2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione è integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un ulteriore componente esperto in informatica.

3. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.

6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area.

8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.

9. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo.

10. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilità.

11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 16.

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
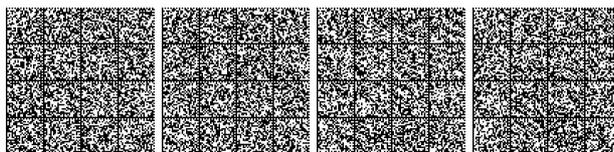
Parte III

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO

Art. 17.

Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo è finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.

2. Il corso di formazione dirigenziale può essere organizzato a livello regionale e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza.

3. Il corso di formazione dirigenziale, che è parte integrante della procedura concorsuale ed è svolto presso le Università, si compone di quattro moduli formativi che vertono sulle seguenti materie:

MODULO FORMATIVO *A)* Gestione unitaria delle istituzioni scolastiche: l'autonomia scolastica. Organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica e alla progettazione. Innovazione digitale e metodologica. Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti. Reti tra scuole e rapporto con il territorio.

MODULO FORMATIVO *B)* Organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del personale scolastico, con particolare attenzione alla formazione in servizio. La programmazione e la gestione dell'organico dell'autonomia. Leadership per l'apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all'inclusione scolastica e all'orientamento. Management e relazione con gli *stakeholders* esterni ed interni. La rendicontazione sociale al servizio dell'autonomia scolastica e dei processi di valutazione.

MODULO FORMATIVO *C)* La responsabilità civile, penale ed erariale del dirigente scolastico. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell'offerta formativa. Gestione contenzioso scolastico e procedimenti disciplinari. Diritto di accesso e trasparenza. Sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche. Relazioni sindacali.

MODULO FORMATIVO *D)* Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche. Progettazione e rendicontazione di attività finanziate con fondi nazionali ed europei.

4. Sono ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La relativa certificazione è rilasciata dall'Università presso la quale si svolge il corso di formazione.

5. Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche che abbiano presentato candidature e appositamente individuate dagli USR prima dell'inizio del corso di formazione e tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto in scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-*ter* del decreto-legge n. 98/2011, e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente titolare. Il tirocinio può anche essere effettuato nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor.

6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i tre quarti dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La prova scritta consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal comma 3 ed è valutata in centesimi dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano la prova coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi.

7. Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato la prova di cui al comma 6. I candidati presentano alla commissione di cui all'articolo 18 una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all'articolo 19.

8. Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo.

9. Allo scopo di assicurare l'unitarietà del progetto formativo, anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa, le Università si avvalgono, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative, ivi comprese quelle volte all'esame di casi pratici, sia attraverso l'esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del *role-playing*, di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell'amministrazione scolastica, dirigenti scolastici individuati d'intesa con gli Uffici scolastici regionali ed esperti esterni.
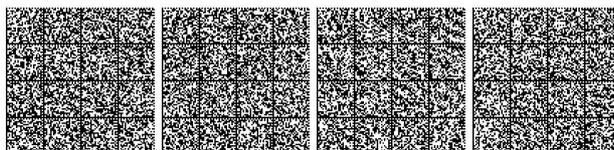
10. Le Università, dandone tempestiva informazione agli interessati, individuano le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attività formative. Con decreto del direttore generale sono stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.

11. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Art. 18.

Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, è nominata dal direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma 10, ed è costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente.

2. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

3. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15.

5. La composizione della commissione iniziale può essere integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.

6. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 19.

Graduatoria generale di merito

1. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso è nazionale ed è formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo 17, commi 6 e 7. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

2. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del direttore generale ed è pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. La graduatoria generale di merito ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva.

Art. 20.

Vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima.

4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
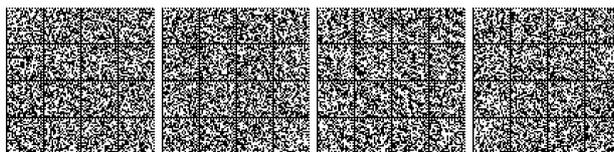
5. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 21.

Riammissione al corso successivo

1. I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternità o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo 17 relativo alla procedura immediatamente successiva.

Parte IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei corsi-concorsi a posti da dirigente scolastico, ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f)* del presente decreto, nonché dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosità dei posti.

Art. 23.

Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-*ter*, del decreto-legge, contestualmente al corso-concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Il corso-concorso è bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo della dirigenza scolastica.

3. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena ed è integrato con contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, ove hanno luogo le attività di tirocinio.

4. Il numero di posti messi a concorso è stabilito, ed accantonato, col Bando ai sensi dell'articolo 4.

5. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli nonché la sede di svolgimento delle prove di ammissione. Parte della prova scritta e delle prove orali è svolta in lingua slovena. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento.

6. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 24.

Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Ai posti determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge, nonché per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della legge.

2. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale è riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge.

3. La quota di riserva di cui al comma 2 è determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è finalizzato alla copertura dei posti a decorrere dall'anno scolastico successivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 2017

Il Ministro: FEDELI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2005
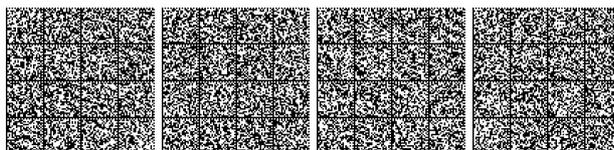
Tabella A

Tabella di valutazione dei titoli del corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica

Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali

A		**Titoli culturali**	
	A.1)	Per ciascun altro titolo di laurea, magistrale specialistica e del vecchio ordinamento, in aggiunta a quello scelto con l'istanza di partecipazione quale titolo di ammissione	**punti 2,00**
	A.2)	Per ciascun dottorato di ricerca	**punti 3,00**
	A.3)	Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005	**punti 1,50**
	A.4)	Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono attribuiti complessivamente *Si valuta un solo contratto*	**punti 1,50**
	A.5)	Per ogni borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purché diverse rispetto a quelle di cui ai punti A.2 e A.3	**punti 0,50**
	A.6)	Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere *Sino a un massimo di 2 master*	**punti 3,00**
	A.7)	Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5. *Sino a un massimo di 1 master*	**punti 1,50**
	A.8)	Per ogni altro master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati da Università italiane o estere *Sino a un massimo di 1 master*	**punti 0,50**
	A.9)	Per la partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del MIUR, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per ogni titolo *Sino a un massimo di 2 titoli*	**punti 0,50**

	A.10)	Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti *Si valuta un solo titolo*	**punti 1,00**
	A.11)	Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010; per titolo conseguito all'estero, abilitante all'insegnamento in CLIL; per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti Congiuntamente alla certificazione in C1 nella corrispettiva lingua Congiuntamente alla certificazione in C2 nella corrispettiva lingua Si valuta un solo titolo	**punti 1,50** **punti 2,00**
	A.12)	Per ciascun articolo dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR. *Sono valutate al massimo 10 pubblicazioni*	**punti 0,20**
	A.13)	Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti le materie della prova scritta purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato. *Sono valutati al massimo tre libri*	**punti 1,00**
		Avvertenze inerenti i titoli culturali Per i titoli di cui ai punti A.1), A.3), A.4, A.5), A.6) e A.7 e A.11) si valuta un solo titolo per ogni anno accademico.	

B		**Titoli di servizio e professionali**	
	B.1)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *Per un massimo di tre anni*	**punti 2,50**
	B.2)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 *Per un massimo di sei anni*	**punti 1,75**
	B.3)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 Per un massimo di tre anni	**punti 1,00**
	B.4)	Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80	**punti 0,50**

	B.5)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), , o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei precorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 *Per un massimo di tre anni*	**punti 1,00**
	B.6)	Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015 *Per un massimo di sei anni.*	**punti 0,75**
	B.7)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico. *Per un massimo di tre anni*	**punti 0,75**
	B.8)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico *Per un massimo di tre anni*	**punti 1,00**
	B.9)	Per ogni contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal Ministero Per un massimo di quattro contratti	**punti 0,75**
		Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti)* — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 29. *(Reclutamento dei dirigenti scolastici)* — 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016):

«Art. 1.

217. Il comma 1 dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 19 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
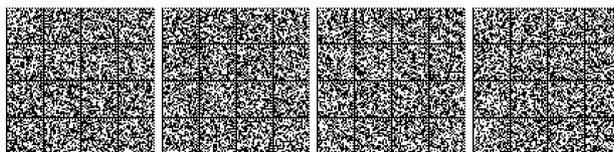
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».

— Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 39.*(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi com-

patibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
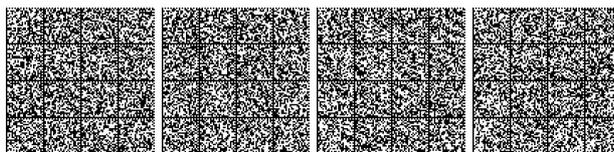
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. (Abrogato).

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
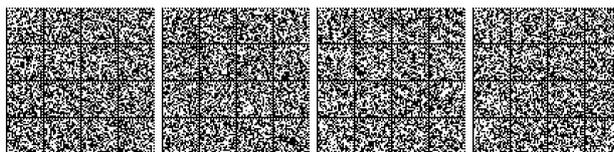
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998».

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. (Abrogato).

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
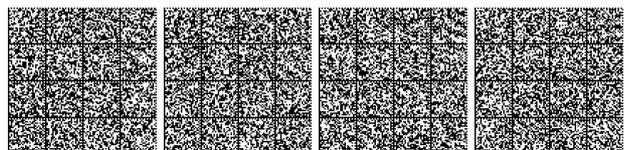
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2. *(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)* — 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettera *q)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*.

7. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 25. *(Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art. 25-*bis *del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-*ter *del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998))*. — 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse
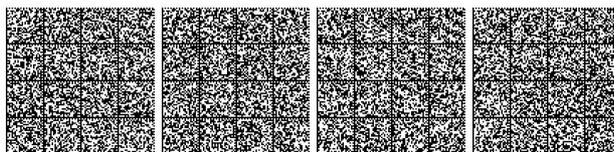
verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal *CES)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2001, n. 235.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 102, 103 e 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):

«Art. 1. (*Omissis*).

102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2007.

103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere *a)* e *c)*.

(*Omissis*).

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca):

«Art. 17. *(Dirigenti scolastici)* — (*Omissis*).

1-*bis*. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

1-*ter* Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 (Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico):

«Art. 1. *(Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica)* — (*Omissis*).

2-*ter*. Entro il 31 marzo 2015, è bandita ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-*bis* del medesimo art. 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):

«Art. 6. (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) — 1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 87 a 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):

«Art. 1. (*Omissis*).

87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.

90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera *a)*, che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) — (*Omissis*).

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 75. *(Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria)* — 1. Le disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;

b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uf-

fici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4 il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.».

— La legge 3 dicembre 2010, n. 202 (Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 2010, n. 284.

— Si riporta il testo dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti):

«Art. 1-*sexies*. *(Incarichi di presidenza)* — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.».

— La direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), è pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 1999, n. L 175.

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 29. *(Reclutamento dei dirigenti scolastici)* — 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 592):

«Art. 2.*(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)* — (*Omissis*).

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 35 *(Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-*ter *del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-*bis *del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lettera* aa) *del d.lgs n. 267 del 2000))* — (*Omissis*).

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-*bis*) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e-*ter*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dott. di ricerca,

che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 8. *(Concorso per titoli ed esami)* — 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5 e 5-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

«Art. 19. *(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)* — (*Omissis*).

5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

5-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-*bis* del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-*bis*.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3-*septies*, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):

«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) — (*Omissis*).

3-*septies*. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-*quinquies*, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze) — (*Omissis*).

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 218, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:

«Art. 1.

218. All'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previ-

sione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».».
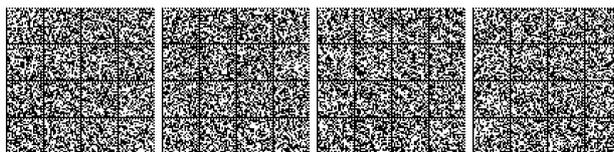
Note all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 17, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, commi da 87 a 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, si veda nelle note alle premesse.

17G00150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 agosto 2017.

Rilascio della licenza di giardino zoologico allo Zoo di Napoli della società «Lo Zoo di Napoli s.r.l.», in Napoli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota del 12 novembre 2005, acquisita al prot.n. PNM 29684 del 18 novembre 2005 con la quale il dott. Oreste Trudi, legale rappresentante della Società Parks and Leisure srl, di cui ramo d'azienda Zoo della Mostra d'Oltremare S.p.a., titolare della gestione dello Zoo di Napoli, ubicato in via Kennedy n. 76 - 80125 Napoli, inoltrava la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerata la non rispondenza della documentazione inviata con le indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 comunicata con nota DPN 22336 del 10 agosto 2007;

Vista la nota del Tribunale fallimentare di Napoli acquisita al prot. PNM 45127 del 23 settembre 2013 che riconosceva la cessione del ramo d'azienda Zoo della Mostra d'Oltremare - S.p.a. alla «Lo Zoo di Napoli - S.r.l.» secondo i contenuti del decreto 30 maggio 2013 dal giudice delegato dott. Nicola Graziano;

Vista la nota dell'ing. Francesco Floro Flores, amministratore unico della società «Lo Zoo di Napoli S.r.l.», acquisita al prot. PNM 50505 del 29 novembre 2013, con la quale si esprimeva la volontà della stessa società di portare avanti l'istanza per il rilascio della Licenza di Giardino Zoologico presentata in data 12 novembre 2005 dalla Società Parks and Leisure;

Vista la nota prot. PNM 5294 del 17 marzo 2014 con cui il Ministero dell'ambiente acquisiva tutta la documentazione integrativa con allegato Masterplan, per l'istruttoria per il rilascio della licenza di giardino zoologico da parte dello «Lo Zoo di Napoli - S.r.l.»;

Visto il verbale della visita ispettiva svolta presso la struttura in data 13 e 14 ottobre 2014 dalla Commissione di esperti composta dalla dott.ssa Aguzzi e dott. Gentile per il MATTM, dott.ssa Davi' per il Corpo Forestale dello Stato, dott. Marco Campolo esperto medico veterinario nominato dal Ministero della salute, trasmesso con nota PNM 25483 del 10 dicembre 2014 nel quale veniva evidenziata la necessità di un'ulteriore visita ispettiva per valutare la completa realizzazione delle opere descritte nel Masterplan e la risoluzione delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva;

Vista la nota PNM 9993 del 18 maggio 2015 con la quale lo Zoo di Napoli S.r.l. comunicava la risoluzione delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva e il prosieguo delle opere previste dal Masterplan;

Vista la nota inviata dalla Zoo di Napoli S.r.l. acquisita al prot. PNM 23406 del 25 novembre 2015 nella quale si comunicava il subentro del dott. Alessandro Bizzarro quale amministratore unico della Società «Lo Zoo di Napoli - S.r.l.»;

Vista la nota dello Zoo di Napoli - S.r.l. acquisita al prot. 95/PNM del 5 gennaio 2016 nella quale si comunicava il completamento degli exhibit Tigri e Savana come previsto dal Masterplan,;
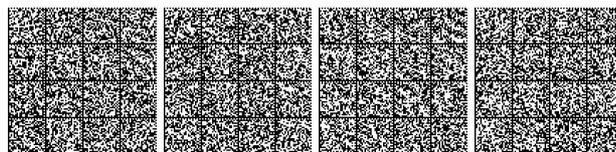
Vista la nota PNM/1015 del 21 gennaio 2016 con la quale si comunica alla struttura la visita ispettiva da parte della Commissione di esperti finalizzata alla verifica delle risoluzioni delle criticità come comunicato da «Lo Zoo di Napoli - S.r.l.»

Considerato che la prescritta ispezione è stata svolta il 23 e 24 febbraio 2016 dalla Commissione di esperti composta dalla dott.ssa Irene Aguzzi e il dott. Francesco Gentile per il Ministero dell'Ambiente per la Tutela del Territorio e del Mare, dalla dott.ssa Irene Davi' per il Corpo Forestale dello Stato e dalla dott.ssa Cristina Zacchia, dott. Fabio Bellucci e dott. Marco Campolo per il Ministero della salute;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, acquisito al prot. PNM 4486 del 2 marzo 2016 in cui si rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell'istruttoria finalizzata al rilascio di licenza previa acquisizione della convenzione stipulata dalla società «Lo Zoo di Napoli - S.r.l.» ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota della società «Alfa 3000 - S.r.l.» titolare della struttura zoologica Dune del Delta, acquisita al prot. PNM 4433 del 2 marzo 2016 con la quale si trasmette l'atto di convenzione stipulato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il concerto espresso dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali trasmesso con nota prot. GAB 4249 del 15 aprile 2016;

Visto il concerto espresso dal Ministro della salute trasmesso con nota prot. GAB 7579 del 29 luglio 2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata in data 20 ottobre 2016 pervenuto in data 10 maggio 2017 con prot. PNM 9699

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, allo «Zoo di Napoli» della «Lo Zoo di Napoli - S.r.l.», con sede in via Kennedy n. 76 - 80125 Napoli;

Art. 2.

Restano fermi in capo alla società «Lo Zoo di Napoli - S.r.l.» gli oneri relativi alla copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, e per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 3.

Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e s.m.i., dovrà essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

17A06353

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 2017.

Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle regioni per il secondo semestre dell'anno 2017, in attuazione degli articoli 2, comma 5, 6, comma 7 e 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i..

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:

art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana, promossa dai soci della C.R.I., la quale è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro primo, titolo II, capo II, del Codice civile, è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali, delle associazioni di promozione sociale, è di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;

art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (Ente), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come
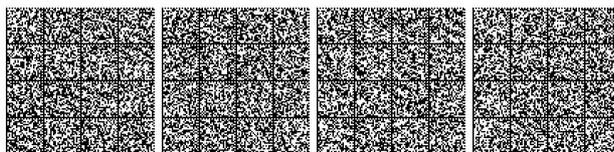
Ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla C.R.I. nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della C.R.I. e quindi dell'Ente sia utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che entro i successivi 90 giorni l'associazione definisca un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresì che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate;

art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilità del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;

art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilità, da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresì che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla C.R.I. e quindi all'Ente;

art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 7-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'ente e all'associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29 aprile 2015, n. 52, recante la Ripartizione tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale è stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce rossa italiana, l'importo di € 146.412.742;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2017, n. 42 con il quale si è provveduto a confermare in € 131.771.467,80 il finanziamento disponibile per le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e ad assegnare all'Ente, alla Fondazione e alle regioni interessate il finanziamento dell'anno 2017 limitatamente al primo semestre, per l'importo complessivo di € 65.885.733,90, rinviando ad altro decreto l'assegnazione delle risorse relative al secondo semestre;

Vista l'informativa sull'assunzione con procedure di mobilità presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) con funzioni di autista soccorritore (art. 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178), iscritta all'ordine del giorno della Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2017;

Vista la delibera n. 43 del 21 luglio 2017 del Comitato dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana recante l'approvazione del piano di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 178 del 2012 relativo al secondo semestre 2017 che individua il fabbisogno finanziario relativo all'Ente, all'Associazione e alle regioni, come di seguito riportato:

Ente strumentale alla Croce rossa	42.673.657,60
Associazione Croce rossa	12.671.330,44
Regioni	10.540.745,86
Totale	65.885.733,90

Considerata la necessità di procedere, sulla base del richiamato piano operativo, all'assegnazione delle risorse relative al secondo semestre dell'anno 2017;

Ritenuto pertanto di assegnare l'importo complessivo di € 65.885.733,90 secondo la distribuzione di seguito riportata, sulla base della richiamata informativa e del citato piano operativo:

Decreta:

Il finanziamento disponibile per le finalità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è assegnato
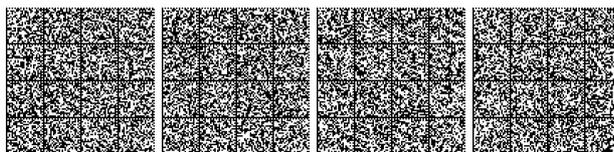
per il secondo semestre dell'anno 2017 come di seguito riportato:

Ente strumentale alla Croce rossa	42.673.657,13
Associazione Croce rossa	12.671.330,44
Regioni, di cui:	10.540.745,86
Regione Piemonte	1.606.055,89
Regione Valle d'Aosta	15.526,55
Regione Lombardia	3.632.687,81
Regione Autonoma di Bolzano	216.448,90
Regione Autonoma di Trento	62.106,18
Regione Friuli Venezia Giulia	394.045,11
Regione Liguria	457.497,31
Regione Emilia Romagna	450.187,13
Regione Toscana	417.620,97
Regione Umbria	178.711,99
Regione Marche	552.899,39
Regione Lazio	1.424.956,72
Regione Abruzzo	379.317,65
Regione Campania	526.444,50
Regione Puglia	200.765,54
Regione Sardegna	25.474,25

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1166

17A06383

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di bupirimate, sulla base del dossier NIMROD 250 EW (Bupirimate 250 g/L *EW)* di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
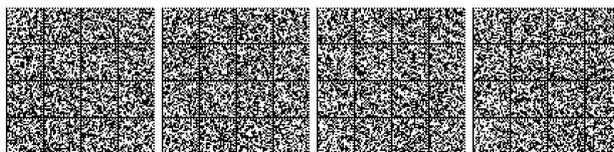
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 2011 di recepimento della direttiva 2011/25/UE della Commissione del 3 marzo 2011, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamento (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva bupirimate;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva bupirimate decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Nimrod 250 EW», presentato dall'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.», conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 21 aprile 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva bupirimate;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo «Nimrod 250 EW» (bupirimate 250 g/L *EW)*, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 maggio 2021, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento «Nimrod 250 EW»;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 23643 in data 7 giugno 2017 con la quale è stata richiesta all'impresa «Adama Makhteshim LTD» titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bupirimate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Nimrod 250 EW»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bupirimate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa «Adama Makhteshim LTD» è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 7 agosto 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO
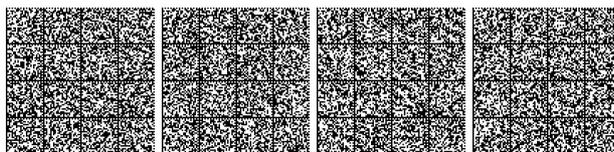
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva bupirimate ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier NIMROD 250 EW (Bupirimate 250 g/L EW) di All. III fino al **31 maggio 2021** ai sensi del decreto ministeriale del 21 aprile 2011 di recepimento della direttiva di inclusione 2011/25/UE della Commissione del 03 marzo 2011.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>13771</td><td>NIMROD 250 EW</td><td>02/04/2007</td><td>ADAMA MAKHTESHIM LTD</td><td>ATTENZIONE
H351-H317-H410-; EUH401; P102-P280-P302+P352-P363-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica minore di composizione</u>
- <u>Estensione allo stabilimento di produzione</u>: SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
- <u>Estensione allo stabilimento di confezionamento</u>: ALTHALLER ITALIA S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
- <u>Estensione delle taglie</u>: 15, 500, 750 ml
- <u>Estensione alle colture</u>: Radicchio (in pieno campo), Nettarino, Laurocesaro.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>2983</td><td>NIMROD</td><td>13/11/1978</td><td>ADAMA MAKHTESHIM LTD</td><td>ATTENZIONE
H351-H317-H410-; EUH401; P102-P280-P302+P352-P363-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica minore di composizione</u>
- <u>Estensione allo stabilimento di produzione</u>: SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
- <u>Estensione delle taglie</u>: 15, 250, 500, 750 ml, 5L
- <u>Estensione alle colture</u>: Radicchio (in pieno campo), Cetriolino, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Laurocesaro (in pieno campo e serra), Albicocco, Nettarino, Vite da vino e da tavola.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>13405</td><td>TRINEX EW</td><td>18/12/2006</td><td>ADAMA MAKHTESHIM LTD</td><td>ATTENZIONE
H351-H317-H410-; EUH401; P102-P280-P302+P352-P363-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica minore di composizione
- Estensione allo stabilimento di produzione: SIPCAM S.p.a – Salerano sul Lambro (LO)
- Estensione allo stabilimento di confezionamento: ALTHALLER ITALIA S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
- Eliminazione del distributore: AGRIMPORT S.p.A. –Bolzano (BZ)
- Estensione delle taglie: 15 ml, 5L
- Estensione alle colture: Radicchio (in pieno campo), Fragola, Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Cocomero, Zucca, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Laurocesaro (in pieno campo e serra), Albicocco, Nettarino, Vite da vino e da tavola.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>14074</td><td>TRINEX 250 EW</td><td>31/03/2008</td><td>ADAMA MAKHTESHIM LTD</td><td>ATTENZIONE
H351-H317-H410-; EUH401; P102-P280-P302+P352-P363-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica minore di composizione
- Estensione agli stabilimenti di produzione: KOLLANT – Vigonovo (VE), SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
- Estensione allo stabilimento di confezionamento: ALTHALLER ITALIA S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
- Eliminazione del distributore: Belchim Crop Protection Italia S.p.A – Settimo Milanese (MI)
- Estensione delle taglie: 500 ml, 5L
- Eliminazione delle taglie: 1 ml
- Estensione alle colture: Radicchio (in pieno campo), Nettarino, Laurocesaro.</td></tr>
</table>
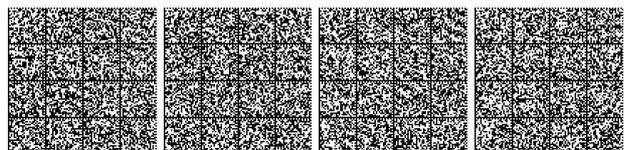
NIMROD® 250 EW

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso

- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

NIMROD® 250 EW

Registrazione Ministero della Salute n. 13771 del 02.04.2007

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bupirimate puro 23,8 g (= 250 g/l)

Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a 100,0 g

Contiene: etilesil lattato.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 - Sospettato di provocare il cancro. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd - Beer Sheva (Israele)
KOLLANT - Vigonovo (VE)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.: San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
KOLLANT S.r.l. - Padova

Confezioni: ml 10; ml 15, ml 20; ml 30; ml 50; ml 100; ml 250, ml 500, ml 750, litri 1, litri 5

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare guanti impermeabili e protezioni per gli occhi e per la faccia, mantenere indossati i guanti durante l'applicazione con attrezzature manuali del prodotto e la raccolta delle rose.
In caso di trattamenti in serra, durante la fase di applicazione indossare guanti e tuta impermeabili.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

NIMROD® 250 EW è un fungicida specifico contro l'oidio. Ha azione preventiva e curativa. Si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini. L'assorbimento dei depositi del prodotto presenti sui germogli in accrescimento concorre alla difesa delle nuove foglie che si sviluppano su di essi. **Il prodotto è impiegabile sia in serra che in pieno campo.**

EPOCHE DI APPLICAZIONE

Melo: contro *Podosphaera leucotricha*, intervenire in modo preventivo con 60-mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, dallo stadio di prefioritura fino a maturazione.
Vite da vino e da tavola: contro *Uncinola necator*, intervenire in modo preventivo con 100 mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, da inizio germogliamento a maturazione.
Pesco, Albicocco e Nettarino: contro *Sphaerotheca pannosa*, intervenire in modo preventivo con 100 mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, dallo stadio di piena fioritura fino a maturazione.
Fragola: contro *Sphaerotheca macularis*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di prima foglia vera fino a maturazione.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini: contro *Podosphaera fusca* e *Erysiphe cichoracearum*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 3 foglie vere fino a maturazione.
Melone, Cocomero e Zucca: contro *Podosphaera fusca* e *Erysiphe cichoracearum*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Pomodoro, Melanzana e Peperone: contro *Leveillula taurica*, intervenire in modo preventivo, ogni 10-12 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Radicchio: contro *Erysiphe cichoracearum* e *Golovynomices cichoracearum*, impiegare in modo preventivo, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Rosa e Lauroceraso: contro *Sphaerotheca pannosa*, impiegare in modo preventivo con 150-300 mL/hL di prodotto, ogni 7-10 giorni, dallo stadio di prime foglie separate fino allo stadio di fine caduta foglie.

DOSAGGI E MODALITA' DI IMPIEGO

Coltura	Dose (L/ha)	N° massimo Applicazioni
Melo	0,9	4
Pesco, Albicocco e Nettarine	0,75–1	4
Vite da vino e da tavola	0,8–1,5	4
Fragola (in pieno campo e serra)	1	4
Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo e serra)	1	Pieno campo: 4 Serra: 3
Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (in pieno campo e serra)	1	3
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra)	1–2	4
Radicchio (in pieno campo)	1,25	2
Rosa e Lauroceraso (in pieno campo e serra)	1–1,5	2

N.B. Impiegare il dosaggio più elevato nel caso di forte pressione di malattia.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgenza di resistenza si consiglia l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo di azione (MoA).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può risultare fitotossico per le cv. di melo Gravensteiner e Idared. Su melo, nei trattamenti di post-fioritura, per le varietà sensibili alla rugginosità verificare la selettività su piccola scala.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 1 giorno per Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, 3 giorni per Pomodoro, Peperone, Melanzana, e Fragola; 7 giorni per Pesco, Albicocco, Nettarine, Radicchio; 14 giorni per Melo, Vite da tavola e da vino.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

7 AGO. 2017

NIMROD® 250 EW

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso

- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

Confezioni: ml 10; ml 15, ml 20; ml 30; ml 50; ml 100

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

NIMROD® 250 EW

Registrazione Ministero della Salute n. 13771 del 02.04.2007

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bupirimate puro	23,8 g (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a	100,0 g
Contiene: etilesil lattato.	

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 - Sospettato di provocare il cancro. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd - Beer Sheva (Israele)
KOLLANT - Vigonovo (VE)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.: San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
KOLLANT S.r.l. - Padova

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

7 AGO. 2017

NIMROD

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso

- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

NIMROD

Registrazione Ministero della Salute n. 2983 del 13.11.1978

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bupirimate puro 23,8 g (= 250 g/l)

Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a 100,0 g

Contiene: etilesil lattato.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 - Sospettato di provocare il cancro. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd - Beer Sheva (Israele)
KOLLANT - Vigonovo (VE)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.: San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

Confezioni: ml 10; ml 15, ml 20; ml 30; ml 50; ml 100; ml 250, ml 500, ml 750, litri 1, litri 5

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Prescrizioni Supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare guanti impermeabili e protezioni per gli occhi e per la faccia, mantenere indossati i guanti durante l'applicazione con attrezzature manuali del prodotto e la raccolta delle rose.
In caso di trattamenti in serra, durante la fase di applicazione indossare guanti e tuta impermeabili.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
NIMROD è un fungicida specifico contro l'oidio. Ha azione preventiva e curativa. Si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini. L'assorbimento dei depositi del prodotto presenti sui germogli in accrescimento concorre alla difesa delle nuove foglie che si sviluppano su di essi. **Il prodotto è impiegabile sia in serra che in pieno campo.**

EPOCHE DI APPLICAZIONE
Melo: contro *Podosphaera leucotricha*, intervenire in modo preventivo con 60-mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, dallo stadio di prefioritura fino a maturazione.
Vite da vino e da tavola: contro *Uncinola necator*, intervenire in modo preventivo con 100 mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, da inizio germogliamento a maturazione.
Pesco, Albicocco e Nettarino: contro *Sphaerotheca pannosa,* intervenire in modo preventivo con 100 mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, dallo stadio di piena fioritura fino a maturazione.
Fragola: contro *Sphaerotheca macularis*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di prima foglia vera fino a maturazione.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini: contro *Podosphaera fusca* e *Erysiphe cichoracearum*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 3 foglie vere fino a maturazione.
Melone, Cocomero e Zucca: contro *Podosphaera fusca* e *Erysiphe cichoracearum*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Pomodoro, Melanzana e Peperone: contro *Leveillula taurica*, intervenire in modo preventivo, ogni 10-12 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Radicchio: contro *Erysiphe cichoracearum* e *Golovynomices cichoracearum*, impiegare in modo preventivo, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Rosa e Lauroceraso: contro *Sphaerotheca pannosa*, impiegare in modo preventivo con 150-300 mL/hL di prodotto, ogni 7-10 giorni, dallo stadio di prime foglie separate fino allo stadio di fine caduta foglie.

DOSAGGI E MODALITA' DI IMPIEGO

Coltura	Dose (L/ha)	N° massimo Applicazioni
Melo	0,9	4
Pesco, Albicocco e Nettarine	0,75–1	4
Vite da vino e da tavola	0,8–1,5	4
Fragola (in pieno campo e serra)	1	4
Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo e serra)	1	Pieno campo: 4 Serra: 3
Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (in pieno campo e serra)	1	3
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra)	1–2	4
Radicchio (in pieno campo)	1,25	2
Rosa e Lauroceraso (in pieno campo e serra)	1–1,5	2

N.B. Impiegare il dosaggio più elevato nel caso di forte pressione di malattia.

GESTIONE DELLE RESISTENZE
Per evitare l'insorgenza di resistenza si consiglia l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo di azione (MoA).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può risultare fitotossico per le cv. di melo Gravensteiner e Idared. Su melo, nei trattamenti di post-fioritura, per le varietà sensibili alla rugginosità verificare la selettività su piccola scala.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 1 giorno per Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, 3 giorni per Pomodoro, Peperone, Melanzana, e Fragola; 7 giorni per Pesco, Albicocco, Nettarine, Radicchio; 14 giorni per Melo, Vite da tavola e da vino.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

7 AGO. 2017

NIMROD

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso

- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

Confezioni: ml 10; ml 15, ml 20; ml 30; ml 50; ml 100

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

NIMROD

Registrazione Ministero della Salute n. 2983 del 13.11.1978

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bupirimate puro	23,8 g (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a	100,0 g
Contiene: etilesil lattato.	

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 - Sospettato di provocare il cancro. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd - Beer Sheva (Israele)
KOLLANT - Vigonovo (VE)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.: San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……"

7 AGO. 2017

TRINEX EW

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso

- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

TRINEX EW

Registrazione Ministero della Salute n. 13405 del 18.12.2006

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bupirimate puro	23,8 g (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a	100,0 g

Contiene: etilesil lattato.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 - Sospettato di provocare il cancro. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd - Beer Sheva (Israele)
KOLLANT - Vigonovo (VE)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.: San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
KOLLANT S.r.l. – Padova (PD)

Confezioni: ml 10; ml 15, ml 20; ml 30; ml 50; ml 100; ml 250, ml 500, ml 750, litri 1, litri 5

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Prescrizioni Supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare guanti impermeabili e protezioni per gli occhi e per la faccia, mantenere indossati i guanti durante l'applicazione con attrezzature manuali del prodotto e la raccolta delle rose.
In caso di trattamenti in serra, durante la fase di applicazione indossare guanti e tuta impermeabili.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

TRINEX EW è un fungicida specifico contro l'oidio. Ha azione preventiva e curativa. Si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini. L'assorbimento dei depositi del prodotto presenti sui germogli in accrescimento concorre alla difesa delle nuove foglie che si sviluppano su di essi. **Il prodotto è impiegabile sia in serra che in pieno campo.**

EPOCHE DI APPLICAZIONE

Melo: contro *Podosphaera leucotricha*, intervenire in modo preventivo con 60-mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, dallo stadio di prefioritura fino a maturazione.
Vite da vino e da tavola: contro *Uncinola necator*, intervenire in modo preventivo con 100 mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, da inizio germogliamento a maturazione.
Pesco, Albicocco e Nettarino: contro *Sphaerotheca pannosa*, intervenire in modo preventivo con 100 mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, dallo stadio di piena fioritura fino a maturazione.
Fragola: contro *Sphaerotheca macularis*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di prima foglia vera fino a maturazione.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini: contro *Podosphaera fusca* e *Erysiphe cichoracearum*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 3 foglie vere fino a maturazione.
Melone, Cocomero e Zucca: contro *Podosphaera fusca* e *Erysiphe cichoracearum*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Pomodoro, Melanzana e Peperone: contro *Leveillula taurica*, intervenire in modo preventivo, ogni 10-12 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Radicchio: contro *Erysiphe cichoracearum* e *Golovynomices cichoracearum*, impiegare in modo preventivo, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Rosa e Lauroceraso: contro *Sphaerotheca pannosa*, impiegare in modo preventivo con 150-300 mL/hL di prodotto, ogni 7-10 giorni, dallo stadio di prime foglie separate fino allo stadio di fine caduta foglie.

DOSAGGI E MODALITA' DI IMPIEGO

Coltura	Dose (L/ha)	N° massimo Applicazioni
Melo	0,9	4
Pesco, Albicocco e Nettarine	0,75–1	4
Vite da vino e da tavola	0,8–1,5	4
Fragola (in pieno campo e serra)	1	4
Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo e serra)	1	Pieno campo: 4 Serra: 3
Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (in pieno campo e serra)	1	3
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra)	1–2	4
Radicchio (in pieno campo)	1,25	2
Rosa e Lauroceraso (in pieno campo e serra)	1–1,5	2

N.B. Impiegare il dosaggio più elevato nel caso di forte pressione di malattia.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgenza di resistenza si consiglia l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo di azione (MoA).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può risultare fitotossico per le cv. di melo Gravensteiner e Idared. Su melo, nei trattamenti di post-fioritura, per le varietà sensibili alla rugginosità verificare la selettività su piccola scala.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 1 giorno per Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, 3 giorni per Pomodoro, Peperone, Melanzana, e Fragola; 7 giorni per Pesco, Albicocco, Nettarine, Radicchio; 14 giorni per Melo, Vite da tavola e da vino.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

7 AGO. 2017

TRINEX EW

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso
- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

Confezioni: ml 10; ml 15, ml 20; ml 30; ml 50; ml 100

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

TRINEX EW
Registrazione Ministero della Salute n. 13405 del 18.12.2006
Composizione
100 g di prodotto contengono:

Bupirimate puro	23,8 g (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a	100,0 g

Contiene: etilesil lattato.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 - Sospettato di provocare il cancro. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd - Beer Sheva (Israele)
KOLLANT - Vigonovo (VE)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.: San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
KOLLANT S.r.l. – Padova (PD)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……"

7 AGO. 2017

TRINEX 250 EW

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso

- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

TRINEX 250 EW

Registrazione Ministero della Salute n. 14074 del 31.03.2008.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bupirimate puro	23,8 g (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a	100,0 g

Contiene: etilesil lattato.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 - Sospettato di provocare il cancro. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd - Beer Sheva (Israele)
KOLLANT - Vigonovo (VE)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.: San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
KOLLANT S.r.l. – Padova (PD)

Confezioni: ml 1; ml 10; ml 15, ml 20; ml 30; ml 50; ml 100; ml 250, ml 500, ml 750, litri 1, litri 5

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Prescrizioni Supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare guanti impermeabili e protezioni per gli occhi e per la faccia, mantenere indossati i guanti durante l'applicazione con attrezzature manuali del prodotto e la raccolta delle rose.
In caso di trattamenti in serra, durante la fase di applicazione indossare guanti e tuta impermeabili.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

TRINEX 250 EW è un fungicida specifico contro l'oidio. Ha azione preventiva e curativa. Si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini. L'assorbimento dei depositi del prodotto presenti sui germogli in accrescimento concorre alla difesa delle nuove foglie che si sviluppano su di essi. **Il prodotto è impiegabile sia in serra che in pieno campo.**

EPOCHE DI APPLICAZIONE

Melo: contro *Podosphaera leucotricha*, intervenire in modo preventivo con 60-mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, dallo stadio di prefioritura fino a maturazione.
Vite da vino e da tavola: contro *Uncinola necator*, intervenire in modo preventivo con 100 mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, da inizio germogliamento a maturazione.
Pesco, Albicocco e Nettarino: contro *Sphaerotheca pannosa*, intervenire in modo preventivo con 100 mL/hL di prodotto, ogni 10 giorni, dallo stadio di piena fioritura fino a maturazione.
Fragola: contro *Sphaerotheca macularis*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di prima foglia vera fino a maturazione.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini: contro *Podosphaera fusca* e *Erysiphe cichoracearum*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 3 foglie vere fino a maturazione.
Melone, Cocomero e Zucca: contro *Podosphaera fusca* e *Erysiphe cichoracearum*, intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Pomodoro, Melanzana e Peperone: contro *Leveillula taurica*, intervenire in modo preventivo, ogni 10-12 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Radicchio: contro *Erysiphe cichoracearum* e *Golovynomices cichoracearum*, impiegare in modo preventivo, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione.
Rosa e Lauroceraso: contro *Sphaerotheca pannosa*, impiegare in modo preventivo con 150-300 mL/hL di prodotto, ogni 7-10 giorni, dallo stadio di prime foglie separate fino allo stadio di fine caduta foglie.

DOSAGGI E MODALITA' DI IMPIEGO

Coltura	Dose (L/ha)	N° massimo Applicazioni
Melo	0,9	4
Pesco, Albicocco e Nettarine	0,75–1	4
Vite da vino e da tavola	0,8–1,5	4
Fragola (in pieno campo e serra)	1	4
Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo e serra)	1	Pieno campo: 4 Serra: 3
Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (in pieno campo e serra)	1	3
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra)	1–2	4
Radicchio (in pieno campo)	1,25	2
Rosa e Lauroceraso (in pieno campo e serra)	1–1,5	2

N.B. Impiegare il dosaggio più elevato nel caso di forte pressione di malattia.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgenza di resistenza si consiglia l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo di azione (MoA).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può risultare fitotossico per le cv. di melo Gravensteiner e Idared. Su melo, nei trattamenti di post-fioritura, per le varietà sensibili alla rugginosità verificare la selettività su piccola scala.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 1 giorno per Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, 3 giorni per Pomodoro, Peperone, Melanzana, e Fragola; 7 giorni per Pesco, Albicocco, Nettarine, Radicchio; 14 giorni per Melo, Vite da tavola e da vino.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

7 AGO. 2017

Fialette: ISTRUZIONI PER L'USO

INDOSSARE IL GUANTO INCLUSO NELLA CONFEZIONE
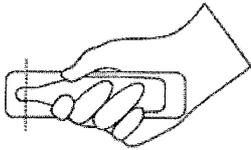
TAGLIARE SEGUENDO IL SEGNO TRATTEGGIATO
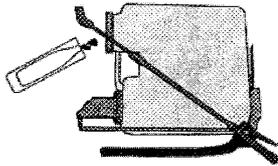
VERSARE LA DOSE NECESSARIA NELL'APPOSITO CONTENITORE
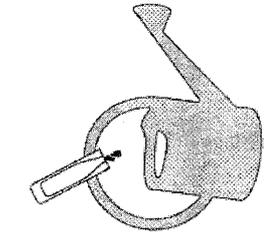
IRRORARE LA SOLUZIONE SULLA ZONA INTERESSATA
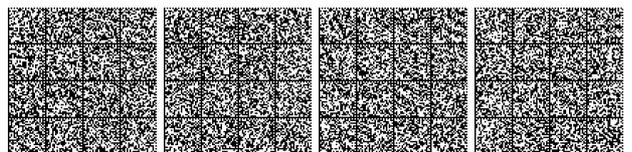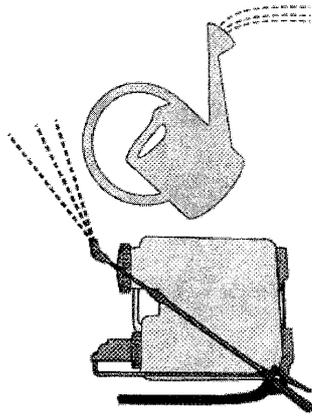
"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

7 AGO. 2017

TRINEX 250 EW

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso

- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

TRINEX 250 EW

Registrazione Ministero della Salute n. 14074 del 31.03.2008.

Composizione

100 g di prodotto contengono:	
Bupirimate puro	23,8 g (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a	100,0 g
Contiene: etilesil lattato.	

ATTENZIONE

ml 1

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

NON VENDIBILE SINGOLARMENTE

LEGGERE L'ETICHETTA SULLA CONFEZIONE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
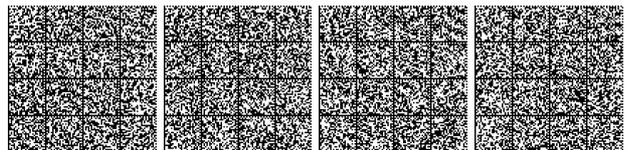
7 AGO. 2017

TRINEX 250 EW

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso

- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

TRINEX 250 EW

Registrazione Ministero della Salute n. 14074 del 31.03.2008.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bupirimate puro	23,8 g (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a	
Contiene: etilesil lattato.	100,0 g

ATTENZIONE

ml 10

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

NON VENDIBILE SINGOLARMENTE

LEGGERE L'ETICHETTA SULLA CONFEZIONE

TRINEX 250 EW

Fungicida antioidico per Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Rosa e Lauroceraso

- Emulsione Olio/Acqua -

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 8 (FRAC)

Confezioni: ml 10; ml 15, ml 20; ml 30; ml 50; ml 100

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

TRINEX 250 EW

Registrazione Ministero della Salute n. 14074 del 31.03.2008.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bupirimate puro	23,8 g (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b. a	100,0 g

Contiene: etilesil lattato.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 - Sospettato di provocare il cancro. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd - Beer Sheva (Israele)
KOLLANT - Vigonovo (VE)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.: San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
KOLLANT S.r.l. – Padova (PD)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

7 AGO. 2017

17A06354

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della DOP «Quartirolo Lombardo».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale del 23 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 22 settembre 2016, con il quale è stato confermato, da ultimo, l'incarico al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e successive modifiche ed integrazioni in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 28 luglio 2017 (prot Mipaaf n. 57861) con la quale il Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Cremona il 14 luglio 2017, recante il numero di repertorio 67.164 ed il numero di raccolta 18.348, con atto a firma del Notaio Giovanni Barbaglio,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo registrato a Cremona il 14 luglio 2017, recante il numero di repertorio 67.164 ed il numero di raccolta 18.348, con atto a firma del Notaio Giovanni Barbaglio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06340
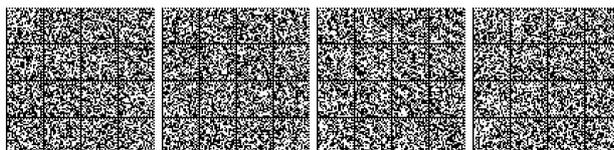
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 settembre 2017.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018. (Determina AAM/PPA n. 884/2017).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE POST AUTORIZZATIVE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente dell'area autorizzazione medicinali;

Vista la nota del 23 settembre 2016 con protocollo STDG/P/96657 con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha assunto l'incarico di reggente dell'ufficio procedure post autorizzative e dell'ufficio valutazioni medicinali biologici;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 712/2012 della commissione del 3 agosto 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Viste le raccomandazioni dell'organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018;

Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products (CHMP) dell'EMA (European Medicines Agency) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2017-2018 (EMA/CHMP/BWP/216216/2017);
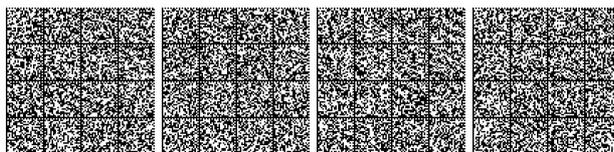
Vista la linea guida CMDh Best Practice Guide On Fast Track Procedure For The Annual Update Of Human Influenza Vaccines (CMDh/290/2013/Rev.2 April 2017);

Vista la circolare del Ministero della salute: «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2017-2018», pubblicata il 31 luglio 2017;

Considerato che in base alla suddetta circolare «Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è, per la nostra situazione climatica e per l'andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre, fatte salve specifiche indicazioni, che saranno fornite se particolari eventi legati ai vaccini e/o l'andamento epidemiologico stagionale dell'influenza lo richiederanno»;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali autorizzati con procedure nazionali e di mutuo riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 219/2006 e s.m.i.;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 6 giugno 2017, con la quale la Società Seqirus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina n. 1, 53100 Siena (SI), codice fiscale 01391810528, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018, relativamente al medicinale INFLUPOZZI SUBUNITÀ;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 28 aprile 2017 con la quale la società Sanofi Pasteur Europe, con sede legale e domicilio fiscale in 2 Avenue Pont Pasteur, Lyon 69007 France, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018, relativamente al medicinale VAXIGRIP, nonché la notifica di fine procedura n. FR/H/xxxx/WS/092 trasmessa dalla competente autorità Francese in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 1° giugno 2017, con la quale la società Sanofi Pasteur Europe, con sede legale e domicilio fiscale in 2 Avenue Pont Pasteur, Lyon 69007 France, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018, relativamente al medicinale VAXIGRIP TETRA, nonché la notifica di fine procedura n. DE/H/1949/001/II/006 trasmessa dalla competente autorità Tedesca in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 15 giugno 2017, con la quale la società Glaxosmithkline Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rue De L'institut, 89 B-1330, Rixensart, Belgio (BE), ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018, relativamente al medicinale FLUARIX TETRA, nonché la notifica di fine procedura n. DE/H/1939/001/II/032 trasmessa dalla competente autorità Tedesca in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 19 maggio 2017, con la quale la società Seqirus GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in, Emil-Von-Behring-Str. 76, 35041, Marburg, Germania (DE), ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018, relativamente al medicinale AFLURIA, nonché la notifica di fine procedura n. DE/H/1938/001/II/0088 trasmessa dalla competente autorità Tedesca in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 6 giugno 2017, con la quale la società Seqirus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1, 53100 Siena (SI), codice fiscale 01391810528, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018, relativamente al medicinale FLUAD, nonché la notifica di fine procedura n. IT/H/104/001/II/140 trasmessa dalla competente autorità italiana in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 6 giugno 2017, con la quale la società Seqirus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1, 53100 Siena (SI), codice fiscale 01391810528, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018, relativamente al medicinale AGRIPPAL S1, nonché la notifica di fine della procedura n. IT/H/102/001/II/117 trasmessa dalla competente autorità Italiana in qualità di sato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 31 maggio 2017, con la quale la società BGP Products S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta n. 11, 00144 Roma, codice fiscale 02789580590, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018, relativamente al medicinale INFLUVAC S, nonché la notifica di fine procedura n. NL/H/0137/001/
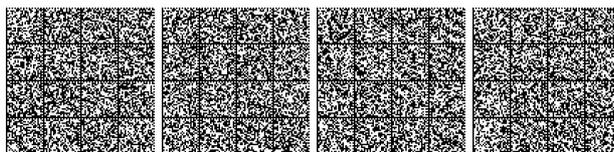
II/096 trasmessa dalla competente autorità Olandese in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 31 magggio 2017, con la quale la società BGP Products S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta n. 11, 00144 Roma, codice fiscale 02789580590 ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018, relativamente al medicinale BATREVAC, nonché la notifica di fine procedura n. NL/H/0169/001/II/087, trasmessa dalla competente autorità Olandese in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico scientifica nella seduta del 12, 13 e 14 luglio 2017, in merito all'aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 80 comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali.

Determina:

Art. 1.

Autorizzazione dell'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018 e divieto di vendita della formulazione 2016-2017.

1. È autorizzata la modifica della composizione, specificata al successivo comma 2, dei vaccini influenzali elencati nell'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, in accordo alla raccomandazione: «EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition for the season 2017-2018» (EMA/CHMP/BWP/216216/2017 del 6 aprile 2017).

2. I vaccini influenzali trivalenti sono costituiti, per la stagione 2017-2018, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - ceppo equivalente;

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - ceppo equivalente;

B/Brisbane/60/2008 - ceppo equivalente

cui si aggiunge, per la formulazione dei vaccini tetravalenti, il ceppo:

B/Phuket/3073/2013 - ceppo equivalente.

È possibile utilizzare gli stessi virus modificati in alcune sequenze genomiche (virus riassortanti), come indicato nella raccomandazione EMA/CHMP/BWP/216216/2017, sopra citata.

3. Prima della loro distribuzione i vaccini influenzali devono essere sottoposti alle procedure di controllo di stato, lotto per lotto, di cui all'art. 138 del decreto legislativo 219/2006 e s.m.i. e risultare conformi alla Farmacopea europea e alle relative AIC.

4. I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2016-2017, sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili.

Art. 2.

Stampati

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei vaccini riportati nell'allegato 1 sono modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1.

2. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione, che ha effetto a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale in qualità di reggente dell'ufficio procedure post autorizzative
MELAZZINI

ALLEGATO *1*

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2017-2018

DITTA	MEDICINALE	COD AIC		CONFEZIONE
SEQIRUS GMBH	**AFLURIA**	043216	011	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 ml con con ago inserito
SEQIRUS GMBH	**AFLURIA**	043216	023	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 ml con ago inserito
SEQIRUS GMBH	**AFLURIA**	043216	035	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 ml senza ago inserito
SEQIRUS GMBH	**AFLURIA**	043216	047	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 ml senza ago inserito
SEQIRUS GMBH	**AFLURIA**	043216	050	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 ml con ago inserito e dispositivo sicurezza ago needle-trap
SEQIRUS GMBH	**AFLURIA**	043216	062	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 ml con ago inserito e dispositivo sicurezza ago needle-trap
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	264	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (23 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	276	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	288	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (23 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	290	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	338	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	340	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	353	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	326	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	365	"sospensione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago con sistema luer lock
SEQIRUS S.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	377	"sospensione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago con sistema luer lock
BGP PRODUCTS S.r.l.	**BATREVAC**	035619	016	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
BGP PRODUCTS S.r.l.	**BATREVAC**	035619	028	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
SEQIRUS S.r.l.	**FLUAD**	031840	034	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
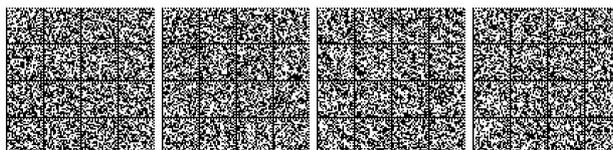
SEQIRUS S.r.l.	**FLUAD**	031840	046	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SEQIRUS S.r.l.	**FLUAD**	031840	059	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SEQIRUS S.r.l.	**FLUAD**	031840	061	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SEQIRUS S.r.l.	**FLUAD**	031840	073	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago con sistema luer lock
SEQIRUS S.r.l.	**FLUAD**	031840	085	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago con sistema luer lock
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	036	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	048	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	051	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita con 1 ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	063	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite con 10 aghi
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	075	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita con 2 aghi
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	257	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 fiala da 0,5 ml
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	269	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 G 1
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	271	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 23 G 1
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	283	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 25 G 1
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	295	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago 25 G 1
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	321	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 25 G 5/8"
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	333	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago 25 G 5/8"
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	384	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,25 ml con ago 25 G 5/8"
BGP PRODUCTS S.r.l.	**INFLUVAC S**	028851	133	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
BGP PRODUCTS S.r.l.	**INFLUVAC S**	028851	145	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	209	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	274	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	286	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	298	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
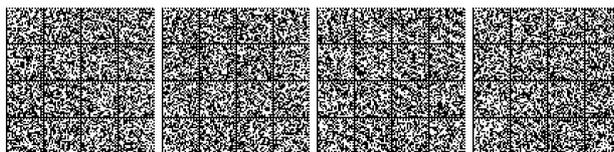
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	300	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	312	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	324	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	336	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	375	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	387	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	399	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP**	026032	401	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	017	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa in vetro con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	029	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe in vetro con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	031	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 20 siringhe in vetro con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	043	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa in vetro senza ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	056	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe in vetro senza ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	068	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 20 siringhe in vetro senza ago

17A06371

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isotretinoina Difa».

Estratto determina PPA/AAM n. 855 del 4 settembre 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b.

Relativamente al medicinale: ISOTRETINOINA DIFA.

Numero procedura europea: DK/H/1749/001/II/004.

È autorizzato l'aggiornamento del Risk Management Plan relativamente al medicinale «Isotretinoina Difa», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039964010 - «40 mg capsule molli» 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039964022 - «40 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039964034 - «40 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039964046 - «40 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039964059 - «40 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039964061 - «40 mg capsule molli» 15 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 039964073 - «40 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 039964085 - «40 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 039964097 - «40 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 039964109 - «40 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Data di approvazione da parte dell'RMS: 29 luglio 2016. Viene approvata la versione 1.1 del RMP, del 18 marzo 2016. La proceduta viene chiusa senza il rilascio degli stampati che non sono stati modificati.

Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Caronno Pertusella - Varese (VA), via Milano, 160, codice fiscale 00334560125.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06368

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam».

Estratto determina PPA/AAM n. 856 del 4 settembre 2017

Codice pratica: VC2/2016/661.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale OCTAGAM, nelle forme e confezioni di seguito indicate:

confezione «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035143054 (Base 10) 11JHDG (Base 32);

confezione «50 mg/ml soluzione per infusione» 2 flaconi in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143066 (Base 10) 11JHDU (Base 32);

confezione «50 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143078 (Base 10) 11JHF6 (Base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Principio attivo: immunoglobulina umana normale.

Si modifica, inoltre, la denominazione delle confezioni già autorizzate (035143015, 035143027, 035143039, 035143041), nella parte relativa alla forma farmaceutica, per adeguarsi agli standard terms:

da: «soluzione per infusione endovenosa»;

a: «soluzione per infusione».

Titolare A.I.C.: Octapharma LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Manchester, the Zenith Building, 26 Spring Gardens, Cap M2 1AB, Regno Unito (UK).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti (035143015, 035143027, 035143039, 035143041) possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06369

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Linde Medicale».

Estratto determina AAM/PPA n. 857 del 4 settembre 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AZOTO PROTOSSIDO LINDE MEDICALE anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

confezione «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 5,6 kg - A.I.C. n. 039294119 (base 10) 15H557 (base 32);

confezione «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 11,20 kg - A.I.C. n. 039294121 (base 10) 15H559 (base 32);

confezione «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 40 kg - A.I.C. n. 039294133 (base 10) 15H55P (base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale liquefatto.

Principio attivo: Azoto protossido 100%.

Titolare A.I.C.: Linde medicale SRL (codice fiscale 04411460639) con sede legale e domicilio fiscale in via Guido Rossa, 3, 20010 - Arluno - Milano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezione sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 5,6 kg (039294119) e «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 11,20 kg (039294121) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: USPL) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili ad esclusivo uso di specialisti in anestesia e rianimazione, di odontoiatri e di specialisti in odontoiatria.

Per la confezione «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 40 kg (039294133) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: *OSP)* medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposi-

zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06370

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 835 del 31 luglio 2017

Autorizzazione della variazione: B.II.b.5.d Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Soppressione di una prova in corso di fabbricazione tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito relativamente al medicinale: FLUOXETINA MYLAN GENERICS.

Numero procedura europea: DK/H/0118/001/11/071.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: eliminazione dell'ipc titolo della miscela relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06372

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiorfix».

Estratto determina AAM/PPA n. 836 del 31 luglio 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.z modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione.

Relativamente al medicinale: TIORFIX.

Numero procedura europea: SE/H/1342/001-003/II/041.

Titolare A.I.C.: Bioprojet Europe LTD.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento ASMF dell'API «Racecadotril» relativo al produttore di API già autorizzato «Synkem» relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06373

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 829/2017 del 31 luglio 2017

Codice pratica: VN2/2016/178.

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione relativamente al medicinale «PIPERACILLINA E TAZOBACTAM KABI», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 037353012 - «2 g + 250 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 037353024 - «4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

A.I.C. n. 037353036 - «2 g + 250 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 037353048 - «4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini.

Aggiornamento dell'ASMF relativo alla sostanza attiva Tazobactam alla versione RED-DMF-076/03 di novembre 2014. Il titolare dell'ASMF è «Fresenius Kabi Anti-infectives s.r.l., piazza Maestri del Lavoro, 7, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale 03524050238) con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41, 37063 - Isola della Scala - Verona (VR) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06374

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Termanasal».

Con la determinazione n. aRM - 130/2017 - 1136 del 31 agosto 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TERMANASAL;

confezione: A.I.C. n. 042424010;

descrizione: «500 mg/30 ml + 30 mg/30 ml sciroppo» 1 flacone da 240 ml in pet con misurino graduato.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06375

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sedis».

Estratto determina AAM/PPA n. 859 del 4 settembre 2017

Codice pratica: AIN/2017/1249.

Cambio nome: N1B/2017/1305.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: SEDIS.
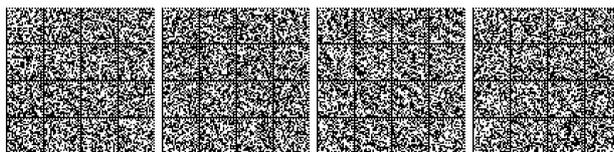
Confezione: A.I.C. n. 041654017 - «polvere per soluzione orale» 10 bustine gusto limone e miele da 4 g.

alla società:

Mylan S.p.a. (codice fiscale n. 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano (MI). SIS 2322

Con variazione della denominazione del medicinale in FROBEN INFLUENZA E RAFFREDDORE.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06377

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol Hospira».

Con la determinazione n. aRM - 129/2017 - 2857 del 29 agosto 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Hospira Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PROPOFOL HOSPIRA.

Confezione: 042947010.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro da 20 ml.

Confezione: 042947022.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini vetro da 20 ml.

Confezione: 042947034.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini vetro da 20 ml.

Confezione: 042947046.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 20 flaconcini vetro da 20 ml.

Confezione: 042947059.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro da 50 ml.

Confezione: 042947061.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini vetro da 50 ml.

Confezione: 042947073.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini vetro da 50 ml.

Confezione: 042947085.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 20 flaconcini vetro da 50 ml.

Confezione: 042947097.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro da 100 ml.

Confezione: 042947109.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini vetro da 100 ml.

Confezione: 042947111.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini vetro da 100 ml.

Confezione: 042947123.

Descrizione: «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 20 flaconcini vetro da 100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06378

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Romapal».

Con la determinazione n. aRM - 128/2017 - 3290 del 23 agosto 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Galex D.D., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ROMAPAL:

confezione: A.I.C. n. 040066019;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066021;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066033;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066045;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066058;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066060;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066072;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066084;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066096;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 90 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066108;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066110;

descrizione: «2 mg/0,625 mg compresse» 500 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066122;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066134;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066146;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066159;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066161;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066173;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066185;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066197;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066209;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 90 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066211;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL.

confezione: A.I.C. n. 040066223;

descrizione: «4 mg/1,25 mg compresse» 500 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06379

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medicebran».

Con la determinazione n. aRM - 127/2017 - 3321 del 23 agosto 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Medice Arzneimittel Puetter GMBH & CO.KG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MEDICEBRAN:

confezione: A.I.C. n. 043189012;

descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

confezione: A.I.C. n. 043189024;

descrizione: «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

confezione: A.I.C. n. 043189036;

descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

confezione: A.I.C. n. 043189048;

descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

confezione: A.I.C. n. 043189051;

descrizione: «20 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

confezione: A.I.C. n. 043189063;

descrizione: «20 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06380

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Labetalolo S.A.L.F.».

Estratto determina n. 1536/2017 del 12 settembre 2017

Medicinale: LABETALOLO S.A.L.F.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico - Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia.

Confezione:

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044442010 (in base 10) 1BD8DU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: 1 ml contiene 5 mg di labetalolo cloridrato.

Principio attivo: Labetalolo cloridrato.

Eccipienti:

Glucosio monoidrato;

Edetato disodico;

Acqua per preparazioni iniettabili;

Idrossido di sodio e acido cloridrico (per la correzione del *pH).*

Produzione del principio attivo:

Sifavitor srl - Via Livelli, 1 - Casaletto Lodigiano - 26852 Frazione Mairano (LO) - Italia.

Produzione del prodotto finito:

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico, Via G. Mazzini, 9 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

grave ipertensione, compresa la grave ipertensione in gravidanza, quando è essenziale un rapido controllo della pressione sanguigna.

Può essere utilizzato per ottenere una ipotensione controllata durante l'anestesia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044442010 (in base 10) 1BD8DU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Labetalolo S.A.L.F.» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06381
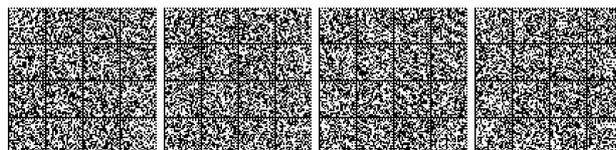
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo S.A.L.F.».

Estratto determina n. 1534/2017 del 12 settembre 2017

Medicinale: METRONIDAZOLO S.A.L.F.

Titolare AIC: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, via Marconi n. 2, 24069 Cenate Sotto (Bergamo)

Confezione:

«500 mg/100 ml soluzione per infusione» 25 flaconi PP da 100 ml - A.I.C. n. 041491034 (in base 10) 17L6LU (in base 32).

Forma farmaceutica:

soluzione per infusione

Composizione:

Principio attivo:

metronidazolo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«500 mg/100 ml soluzione per infusione» 25 flaconi PP da 100 ml - A.I.C. n. 041491034 (in base 10) 17L6LU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metronidazolo S.A.L.F.» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contraddistinti dal codice AIC n. 041491022, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06382

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «THYROXANIL 600 MCG» compresse per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 528 del 25 agosto 2017

Medicinale veterinario THYROXANIL 600 mcg compresse per cani e gatti.

Confezioni: scatola contenente 1 blister da 30 compresse:

A.I.C. n. 104871013 - Scatola contenente 1 blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 104871025 - Scatola contenente 2 blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 104871037 - Scatola contenente 4 blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 104871049 - Scatola contenente 4 blister da 25 compresse.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg, 7 – 3421 TV, Oudewater (Paesi Bassi)

Oggetto del provvedimento: Variazione IB, B.II.e.5.a.2:

Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito.

Modifica del numero di unità (compresse, fiale, etc.) in una confezione.

Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: aggiunta di una nuova confezione da 100 compresse, costituita da 4 blister da 25 compresse.

Il numero di A.I.C. per la nuova confezione è 104871049.

Si autorizza la variazione di cui sopra.

Per effetto delle suddette variazioni si modificano i punti corrispondenti dell'RCP e delle etichette, come riportato negli stampati.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06323

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «HATCHPAK IB H120 NEO», compressa effervescente per sospensione per nebulizzazione per polli (nuova forma farmaceutica del medicinale veterinario ad azione immunologica già autorizzato Hatchpak IB H120, sospensione congelata da somministrare mediante nebulizzazione).

Decreto n. 109 del 24 agosto 2017

Medicinale veterinario ad azione immunologica «HATCHPAK IB H120 NEO», compressa effervescente per sospensione per nebulizzazione per polli.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, C.F. 00221300288.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0171/002/X/001.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Merial (Laboratoire Porte des Alpes), Rue de l'aviation FR-69800 Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 blister da 10 compresse da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 105106013;

scatola con 1 blister da 10 compresse da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 105106025;

scatola con 10 blister da 10 compresse da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 105106037;

scatola con 10 blister da 10 compresse da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 105106049.

Composizione: ciascuna dose contiene:

principio attivo: virus vivo della bronchite infettiva, ceppo H120 ... da 3,7 a 4,7 $\log_{10}$ DIU_{50} (*)

(*) DIU_{50}: Dose infettante il 50% delle uova.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli di un giorno di età.

Indicazioni terapeutiche: in polli di un giorno di età: immunizzazione attiva contro la bronchite infettiva per la protezione nei confronti dell'infezione sostenuta dal sierotipo Massachussetts del virus della bronchite infettiva.

Inizio dell'immunità: 21 giorni.

Durata dell'immunità: 6 settimane dopo una singola somministrazione.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo l'apertura del blister: usare immediatamente;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico - veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A06324

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobivac Rabbia», sospensione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 529 del 25 agosto 2017

Medicinale veterinario: «NOBIVAC RABBIA», sospensione iniettabile (A.I.C.: n. 101910).

Confezioni:

scatola in PET con 10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101910065;

scatola in PET con 50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101910077;

scatola in cartone con 100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101910053;

scatola in cartone con 1 flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 101910038;

scatola in cartone con 10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 101910040.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Wim de Körverstraat 35 NL - 5831 AN Boxmeer, Olanda.

Numero procedura europea: NL/V/natWS/IB/2016/003.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB *unforeseen*, C.I.z.

Modifica dell'età minima di vaccinazione da 3 settimane a 12 settimane a scopo di armonizzare col nuovo regolamento (EU) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata la modifica dell'età minima di vaccinazione da 3 settimane a 12 settimane.

Per effetto della suddetta variazione il punto 4.9 (posologia e via di somministrazione) del sommario delle caratteristiche del prodotto e il punto 8 (posologia per ciascuna specie, via (e) e modalità di somministrazione del foglietto illustrativo vengono modificati come segue:

«La dose è di 1 ml, da somministrarsi per via sottocutanea o intramuscolare a seconda della specie animale (vedere programma vaccinale)».

PROGRAMMA VACCINALE RACCOMANDATO

	Cani/gatti	Bovini/ cavalli	Pecore/ capre	Furetti	Volpi
Vaccinazione primaria ad un'età superiore a	12 settimane*	6 mesi*	6 mesi*	12 settimane*	3 mesi*
Richiamo vaccinale ogni	3 anni**	2 anni**	1 anno**	1 anno**	1 anno**
Via di somministrazione	i.m./s.c.	i.m.	i.m./s.c.	s.c.	s.c.

* La vaccinazione primaria può essere effettuata in età più precoce, ma allora si dovrà effettuare un richiamo vaccinale all'età di 12 settimane o 6 mesi a seconda della specie.

** L'intervallo consigliato per i richiami vaccinali si basa su risultati ottenuti con prove di infezione sperimentale. Disposizioni locali vigenti possono richiedere rivaccinazioni più ravvicinate.

I risultati ottenuti da indagini sierologiche indicano che la vaccinazione delle pecore, capre, volpi e furetti fornisce una protezione di almeno un anno.

La vaccinazione induce un picco elevato di livelli anticorpali nel giro di 3 settimane seguito da un livello più o meno costante sufficientemente elevato per proteggere gli animali.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06325

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «VETMEDIN VET» e «VETMEDIN CHEW» compresse appetibili per cani.

Estratto provvedimento n. 522 del 21 agosto 2017

Medicinale veterinario: «VETMEDIN VET e VETMEDIN CHEW».

Confezioni e numeri A.I.C.:

Vetmedin Vet 1,25 mg:

flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 1,25 mg - A.I.C. n. 104538018;

flacone HDPE da 100 compresse appetibili da 1,25 mg - A.I.C. n. 104538020;

Vetmedin Vet 2,5 mg:

flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 2,5 mg - A.I.C. n. 104538032;

Vetmedin Vet 5 mg:

flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 5 mg - A.I.C. n. 104538044;

Vetmedin Vet 10 mg:

flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 10 mg - A.I.C. n. 104538057;

Vetmedin Chew 1,25 mg:

scatola di cartone con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) - A.I.C. n. 104862014;

scatola di cartone con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) - A.I.C. n. 104862026;

scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) - A.I.C. n. 104862038;

Vetmedin Chew 2,5 mg:

scatola di cartone con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) - A.I.C. n. 104862040;

scatola di cartone con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) - A.I.C. n. 104862053;

scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) - A.I.C. n. 104862065;

Vetmedin Chew 5 mg:

scatola di cartone con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) - A.I.C. n. 104862077;

scatola di cartone con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) - A.I.C. n. 104862089;

scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) - A.I.C. n. 104862091;

Vetmedin Chew 10 mg:

scatola di cartone con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) - A.I.C. n. 104862103;

scatola di cartone con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) - A.I.C. n. 104862115;

scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) - A.I.C. n. 104862127.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - 55216 Ingelheim/Rhein Germania.

Oggetto del provvedimento:

Vetmedin Vet - Procedura di worksharing n. AT/V/0006/1-4/WS/013;

Vetmedin Chew - Procedura di worksharing n. AT/V/0015/1-4/WS/004.

Variazione di tipo II - C.1.6.a. modifica dell'indicazione terapeutica. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un medicinale approvato.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: aggiunta di una nuova indicazione terapeutica per il trattamento dei cani con malattia valvolare mitralica mixomatosa nello stadio preclinico (fase asintomatica con mormorio mitrale sistolico ed evidenza di un aumentato volume cardiaco) per ritardare l'insorgenza dei sintomi clinici dell'insufficienza cardiaca.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06326

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «PIGFEN 40 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Estratto decreto n. 106 del 14 agosto 2017

Medicinale veterinario: «PIGFEN 40 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.: HUVEPHARMA NV, Uitbreidingstraat 80,2600 Anversa, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: BIOVET JSC, Petar Rakov Street 39 - 4550 Peshtera, Bulgaria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104958018;

sacco da 2 kg - A.I.C. n. 104958020;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104958032;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104958044.

Composizione: 1 g contiene:

principio attivo: Fenbendazolo 40 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: per somministrazione orale. Da somministrate nel mangime.

Il prodotto è indicato per il trattamento di suini. Somministrare alla dose di 5 mg di fenbendazolo per kg di peso corporeo.

Può essere somministrato ai suini sia come una singola dosa di 5 mg/kg (per il trattamento di larve migranti, stadi larvali intestinali e forme adulte) o con dosi divise di 0,72 mg / kg per 7 giorni (stadi larvali intestinali e forme adulte) o di 0,36 mg/kg per 14 giorni (stadi larvali intestinale e forme adulte).

Tempi di attesa: carne e visceri: quattro giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: tre mesi;

periodo di validità dopo incorporazione nel mangime sfarinato o pellettato: tre mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06327

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «SLAVONSKI MED».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 292 del 2 settembre 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta della denominazione «Slavonski Med», presentata dalla Croazia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A06339

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «NÜRNBERGER BRATWÜRSTE / NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie C 292 del 2 settembre 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste» presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A06341

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «OIGNON DOUX DES CÉVENNES».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 294 del 5 settembre 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Oignon Doux Des Cévennes» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A06342

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-220) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
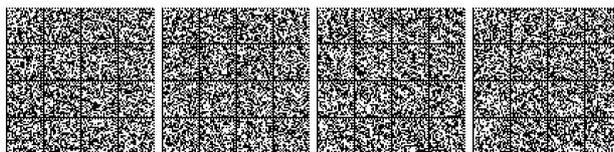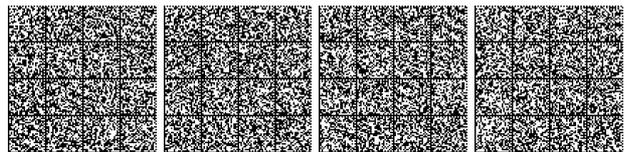
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
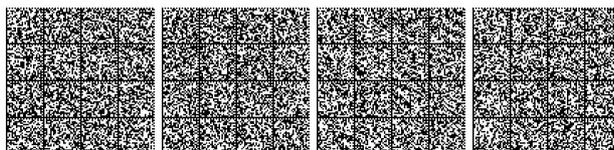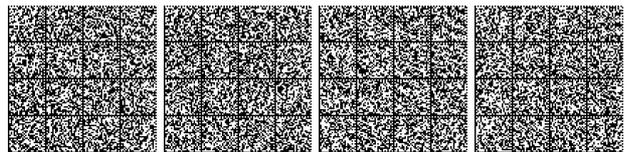
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.